



UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 16 DEL 26/03/2018

IMPOSTA ISTITUITA PER I COMUNI DI:

- ARTA TERME – con decorrenza 01 ottobre 2018
- FORNI AVOLTRI – con decorrenza dal 01 dicembre 2018
- SAURIS – con decorrenza dal 01 maggio 2018

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, ai sensi dell'art.10, della L.R. 17.07.2015, n. 18 e del Regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione FVG 23/10/2017, n.244, pubblicato sul B.U.R. n. 45 in data 8/11/2017.

Art. 2. Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune, come definite, in linea di principio, dall'art. 21 della L.R. 09.12.2016, n. 21, in materia di turismo e attività produttive.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3. Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Sono esclusi dalla soggettività passiva gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E) del Comune.
3. Sono assimilati ai residenti e, pertanto, non soggetti passivi d'imposta, i proprietari di seconda casa, i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime o alloggiati in unità abitative a questi destinati nonché i lavoratori occupati presso aziende imprese che svolgono attività, anche temporanea, nel territorio del Comune.

Art. 4. Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori che, nel giorno d'arrivo, non abbiano ancora compiuto il dodicesimo anno di età;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, compreso un accompagnatore;
 - c) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre Forze armate, al Corpo Forestale Regionale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché il personale sanitario che soggiornano per esigenze di servizio;

- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
2. Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni di cui al presente articolo nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, in particolare nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 5. Misura dell'imposta

1. L'Imposta, in relazione ad ogni soggiorno, è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di quindici (15) pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
4. La misura ed i periodi di applicazione dell'imposta sono demandati all'Ufficio di Presidenza che, sentito il Comune, provvede con apposita deliberazione.

Art. 6. Destinazione del gettito e Tavolo del Turismo

1. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi ed interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento.
2. Se il gettito annuo è superiore a Euro 50.000,00, entro il 31 dicembre di ogni anno è sottoscritta l'intesa, mediante la quale sono stabilite le modalità di destinazione del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, come previsto dall'art. 10, comma 6, della L.R. 18/2015.
3. Ai sensi del presente regolamento è istituito il Tavolo del Turismo, organismo all'interno del quale l'intesa di cui al comma 2 è concordata e sottoscritta.
4. Il gettito dell'imposta di soggiorno finanzia nella misura minima del 35% investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e nella misura del 35% servizi ed interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio.

Il rimanente 30% può essere liberamente destinato a investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità o servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio.

5. L'intesa è trasmessa alla Regione entro 15 giorni dalla adozione, anche ai fini della pubblicazione sul portale regionale della sezione dedicata al turismo.

Art. 7. Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno tramite affissione di apposito avviso in luoghi comuni e/o pubblicazione nel sito internet della struttura ricettiva.

A tal fine il gestore è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- accreditarsi secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia per la gestione dell'imposta di soggiorno;
- richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), con una delle seguenti modalità alternative:
 1. registrazione del pagamento in fattura/ricevuta indicando la seguente causale: "Assolta imposta di soggiorno per € fuori campo applicazione IVA";
 2. utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta.

Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto. Nel caso il soggetto passivo non intenda compilare il modulo di rifiuto, il gestore provvederà alla segnalazione al Comune;

- dichiarare/comunicare anche telematicamente, entro il quindici di luglio (15/07) per il primo semestre dell'anno ed entro il quindici di gennaio (15/01) per il secondo semestre, il numero degli ospiti, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti e l'imposta dovuta distinti per ogni struttura, secondo le modalità deliberate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia;
 - riversare al Comune, entro la fine di giugno e la fine di dicembre, l'imposta di soggiorno riscossa e oggetto di dichiarazione/comunicazione. Il riversamento deve avvenire su conto corrente bancario di Tesoreria del Comune.
2. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva è Agente contabile (Consiglio di Stato, Sez. V, n.5545 del 27/11/2017). Il

gestore, per le somme percepite a titolo di imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo, è soggetto al giudizio di conto della Corte dei Conti (Corte Conti SS.RR. 22/2016). A tal fine, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il gestore deve presentare al Comune interessato il conto giudiziale della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno. Il mancato riversamento al Comune di denaro pubblico conseguente alla riscossione dell'imposta di soggiorno prefigura il reato di peculato di cui all'art. 314 del codice penale.

3. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 8. Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1 comma dal 161 al 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Responsabile del Tributo può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Il Corpo di Polizia Locale nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 7 e ai versamenti dell'imposta effettuati.

Art. 9. Sanzioni tributarie

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18/12/1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Art. 10. Sanzioni non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) omesso accredito previsto dall'articolo 7;
 - b) omessa, incompleta o infedele dichiarazione nei termini previsti dall'articolo 7. Si considera omessa la dichiarazione non presentata o priva dei riferimenti necessari a comprendere l'identità del soggetto dichiarante. Inoltre, si considera omessa la

dichiarazione priva di una delle seguenti voci: *MESE DI RIFERIMENTO, N. PERNOTTAMENTI SOGGETTI AD IMPOSTA, TARIFFA GIORNALIERA*. Si considera incompleta la dichiarazione che non riporta, o riporta in modo errato, gli elementi relativi alle agevolazioni;

- c) omesso, parziale o tardivo riversamento nei termini previsti dal presente regolamento, delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno;
- d) omessa presentazione del conto giudiziale di cui all'articolo 7;
- e) mancata effettuazione della segnalazione di rifiuto al versamento di cui al precedente articolo 7;

2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Art. 11. Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12. Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di riversamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.
- 3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere tutta la documentazione da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art. 13. Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non riversate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Art. 14. Contenzioso

1. Le controversie (tributarie) concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15. Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 16. Entrata in vigore, disposizioni finali e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data indicata sulla prima pagina a fianco del Comune interessato.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.